

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2014, N. 159

NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE  
ORTO-FLORO-FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

---



**Art. 1**  
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria, detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di propagazione. A tal fine:

- a) disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali;
- b) promuove la qualificazione professionale degli operatori del comparto.

**Art. 2**  
(Autorizzazione)

1. Chiunque intende produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, deve ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal servizio fitosanitario regionale, previo riscontro del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al d.m. 12 novembre 2009.

3. Nel rispetto della normativa statale vigente, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono stabilite dal servizio fitosanitario regionale.

**Art. 3**  
(Requisiti professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del d.lgs. 214/2005, i requisiti di professionalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 sono quelli individuati dal d.m. 12 novembre 2009.

**Art. 4**  
(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale ed europea per i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'articolo 20 del d.lgs. 214/2005, il titolare dell'autorizzazione deve:

- a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l'ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio secondo le modalità tecniche previste dal servizio fitosanitario regionale;
- b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge e i passaporti delle piante quando sono prescritti;
- c) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 2002/89/CE o di organismi nocivi non conosciuti;
- d) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito dei vegetali e dei loro prodotti;
- e) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.

**Art. 5**  
(Formazione professionale)

1. La Regione sostiene la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione degli operatori dell'attività di produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali mediante specifici corsi.

2. La Giunta regionale con proprio atto determina i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

**Art. 6**  
(Elenco regionale)

1. Fermo restando l'obbligo di iscrizione nel Registro ufficiale dei produttori di cui al d.lgs. 214/2005, coloro che sono autorizzati ai sensi dell'articolo 2 sono iscritti d'ufficio in un elenco tenuto dal servizio fitosanitario regionale.

2. L'elenco di cui al comma 1 è diviso nelle sezioni riguardanti le attività di:

- a) vivaista: chi produce i materiali di propagazione, fa acclimatamento di materiale micropropagato e provvede alla loro commercializzazione;
- b) produttore: chi coltiva le piante e provvede alla loro commercializzazione;

3. Le modalità di iscrizione e cancellazione nell'elenco di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2.



**Art. 7***(Vigilanza e controlli)*

1. Ai fini della presente legge il servizio fitosanitario regionale provvede alla vigilanza e ai controlli secondo le modalità di cui al d.lgs. 214/2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in particolare il servizio fitosanitario regionale:

- a) esegue i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
- b) esegue analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché di laboratori accreditati con specifiche competenze fitosanitarie;
- c) detta disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse del vivaismo regionale;
- d) prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini della protezione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia;
- e) fornisce assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.

**Art. 8***(Sanzioni amministrative)*

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del d.lgs. 214/2005.

**Art. 9***(Costruzione di serre)*

1. L'imprenditore agricolo, munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla pre-

sente legge, può installare serre, sia fisse che mobili, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

**Art. 10***(Attività complementari)*

1. L'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:

- a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell'azienda in cui si svolge l'attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 400 mq;
- b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo.

**Art. 11***(Norma finale)*

1. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 214/2005 e al d.m. 12 novembre 2009.

IL PRESIDENTE DI TURNO

(Rosalba Ortenzi)

